



COMUNE DI CAPACI
(Città Metropolitana di Palermo)

Ordinanza n. 25 del 04/08/2023

Oggetto: Misure per la prevenzione, vigilanza e sicurezza urbana negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione.

IL SINDACO

PREMESSO che, nel territorio comunale di Capaci, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, specie nella fascia costiera, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati e nei fine settimana;

CONSIDERATO che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della *movida*, soprattutto quelle relative alla sicurezza urbana, nonché la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano, sia riguardo l'incolumità pubblica, sia al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

VALUTATO attentamente l'*escalation* di fenomeni riguardanti condotte incivili che incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

DATO ATTO di dovere assicurare interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità, anche in considerazione di situazioni di grave incuria e di disturbo alla quiete pubblica, oltre che di minaccia all'incolumità delle persone, con particolare riferimento agli episodi sempre più frequenti di risse violente che stanno assumendo sempre più le connotazioni di vere e proprie guerriglie urbane, provocando inquietudine e disagio alla cittadinanza, nonché ai turisti in vacanza;

RILEVATO che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente intervenire sulle modalità di somministrazione di alimenti e di bevande da parte dei pubblici esercizi e del relativo consumo da parte degli avventori, al fine di evitare l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque di oggetti in vetro e lattine, costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale ambito a tutti i consumatori il divieto assoluto a depositare (anche temporaneamente), abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine;

LETTO il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, nonché la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017, avente per oggetto “Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”;

RICHIAMATE:

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le Linee guida della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 26.07.2018, aventi ad oggetto le “Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co.1, D. L. 20.02.2017 n., 14 conv., con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48;

LETTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO che la presente ordinanza sarà trasmessa all’UTG/Prefettura di Palermo;

DATO ATTO che, stante l’urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ORDINA

a decorrere **dal 05 Agosto 2023 e fino al 05 Settembre 2023**, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previsti dalle norme statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

CAPO 1 - LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE

Art. 1

1. **Fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni (articolo 689 del Codice Penale)**, ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell’asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine **dalle ore 19.00 alle ore 6.00**. La loro somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo l’ordinanza sindacale n.78 del 04.12.2018 emessa in materia, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi ne effettua la somministrazione o la vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle predette bevande, avvengano all’interno del locale e/o delle sue pertinenze esterne regolarmente autorizzate, purchè la loro mescolta avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
2. Vietata la vendita di superalcolici da sporto **dalle ore 24.00 alle ore 06.00**. E’, altresì, vietata la somministrazione di superalcolici all’interno dei locali e nelle aree date in concessione fino all’orario di chiusura stabilito.
3. Dare atto che, ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l’allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi **di sicurezza e di quiete** degli altri clienti (Cfr. *Cass.Sent. n.30189/2017 del 16.06.2017*), fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l’intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Art. 2

I proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi e gli altri di cui all’art.1 comma 1, devono altresì attenersi alle sotto indicate misure:

- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un’accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede), delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relative pertinenze con bicchieri di vetro e che gettino rifiuti di ogni genere sul suolo;

- avvalersi delle procedure più tempestive per contattare le Forze di Polizia, al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni, che richiedono la somministrazione di bevande, nonostante i divieti;
- i titolari ed i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure d'informazione e di controllo.
- Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente di divieto assoluto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite od alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove; è, altresì, vietato a tutti i consumatori su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione di contenitori di vetro, di bottiglie di vetro e di lattine.
- Inoltre, è disposta la chiusura, dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di bevande in bottiglia e in lattina presenti sul territorio.

Art. 3 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari.

E' disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sottoelencato orario:

Stabilimenti balneari su demanio marittimo e su area privata.	Chiusura ore 19,00 attività di balneazione; Dopo le ore 24,00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita. Chiusura dei locali alle ore 24,00; Venerdì, Sabato e prefestivi: chiusura alle ore 1,00.
Esercizi di somministrazione piazzale XXIII Maggio e via del Mediterraneo	Dopo le ore 24,00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita. Chiusura dei locali alle ore 1,00; Venerdì, Sabato e prefestivi: chiusura alle ore 2,00.

CAPO 2 - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE
ATTIVITÀ RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE),
E PRESCRIZIONI

Art. 4

Per l'intera giornata è fatto **divieto assoluto** a tutti i pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) lo svolgimento di feste da ballo e/o trattenimenti danzanti.

Art. 5

1. I **piccoli intrattenimenti musicali** restano assoggettati alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S.
 2. Per piccoli intrattenimenti musicali si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.
 3. I **piccoli intrattenimenti musicali** organizzati in pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) sono consentiti, restando l'onere dei seguenti adempimenti indispensabili:
 - presentazione della S.C.I.A. presso il S.U.A.P.;
 - predisposizione di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.
 - certificato di prevenzione incendi (per i locali che accolgono più di 100 avventori).
- Inoltre, il piccolo intrattenimento, se autorizzato, deve avvenire:

- senza aumentare il prezzo della consumazione;
 - senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo;
 - non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.);
 - l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - è vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso;
 - è fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali;
 - l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
 - non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, anche a mezzo social-web, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
 - che abbiano durata come specificato al successivo articolo 6.
4. Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi della Legge 447/95 n.447 art.6 comma 1 lettera h). **Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.**
5. Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Art. 6

I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto dalla normativa vigente.

CAPO 3 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 7

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute al CAPO 1 della presente ordinanza sindacale, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Ai sensi dell'art. 16 della L.24.11.1981 n.689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 .02.2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.04.2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11. 1981,n. 689”.*
2. Inoltre, le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari sono punite ai sensi dell'art.8, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ss.mm.ii: sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art.10, comma 2, legge n.287/1991), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e sanzione accessoria (art.17 –



quater T.U.L.P.S.: eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.10 comma 3 legge n.287/1991);

3. Limitatamente alle violazioni delle disposizioni contenute al CAPO 1, art.2, e al CAPO 3 art.10 della presente ordinanza, per le quali la legge non indica una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00, pari al doppio del minimo.
4. Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 T.U.L.P.S.

Art. 8

1. In caso di violazione delle disposizioni contenute al CAPO 2 della presente ordinanza, salvo che non ricorra un reato penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00 €.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00 €.
3. Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
4. Chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
5. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare alle Aree III° - Polizia Municipale ed Area IV° - Urbanistica, di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.
6. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.
7. Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo 30 giorni consecutivi.
8. Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dell'art.186 del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, Reg. Esecuzione del T.u.l.p.s.: con sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 221-bis del T.u.l.p.s.), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.17-quater del T.u.l.p.s.);
9. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689;
10. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24.11.1981 n.689 e precisamente, l'Area IV – Servizio Sviluppo Economico;
11. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
12. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 130/2020 in materia di sicurezza pubblica la Forza Pubblica potrà disporre dell'applicazione del c.d. "Daspo urbano", con cui è stato inserito nel Decreto Legge 14/2017 l'art. 13 bis, "norma Willy", per il rispetto dell'ordine pubblico e il potere imposto dal Questore di vietare l'accesso ai locali ai protagonisti di disordini o atti di violenza nelle zone del lungomare;

Art. 9 - Entrata in vigore.

La presente ordinanza è efficace dal giorno **05 Agosto 2023** e sarà valida fino al **05 Settembre 2023** e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 10

Tutti i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) devono esporre al pubblico le tabelle riepilogative allegata alla presente ordinanza.

Art. 11

La presente ordinanza verrà pubblicata nell'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito istituzionale dell'entee avrà decorrenza dal giorno 5 Agosto 2023 e fino al 5 settembre 2023, con riserva di adottare ulteriore provvedimento motivato, sia in via temporanea che permanente, disponendo l'anticipazione della chiusura dell'esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico.

DISPONE

Dare mandato all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

- **LA TRASMISSIONE** della presente ordinanza a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria, a:
- Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale di Governo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Legione Carabinieri "Sicilia" – Compagnia di Carini;
- Legione Carabinieri "Sicilia" – Stazione di Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Carini;
- Capitaneria di Porto - Palermo;
- Comando Polizia Locale;
- A.R.P.A. Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Dirigente Area IV- Ambiente;
- Dirigente Area II –Tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile (Area V);
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di categorie;
- Titolari attività interessate;

E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Comandante della Polizia Municipale
(Com. Baia Monte Giovanni)



IL SINDACO
(Pietro PUCCIO)

